

**Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 (BUR n. 9/1993)**

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1993)**

**Art. 1 Rifinanziamenti.**

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale 1993-1995 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'[articolo 32/bis](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 <sup>(1)</sup>, sono determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.<sup>(2)</sup>

**Art. 2 Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo.**

1. Il primo comma dell'art. 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, è così sostituito:  
omissis <sup>(3)</sup>

**Art. 3 Modificazioni alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto".**

omissis <sup>(4)</sup>

**Art. 4 Deleghe alle Province.**

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1993, con gli stessi criteri e modalità di cui all'[art. 6](#) della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (cap. 4100).

**Art. 5 Interventi regionali di politica del lavoro.**

omissis <sup>(5)</sup>

**Art. 6 Spese tramite organi esterni.**

1. La facoltà prevista dall'[art. 95/bis](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, di affidare la liquidazione e il pagamento di spese a organi esterni alla Regione è sospesa per l'anno 1993. <sup>(6)</sup>

2. Sono fatte salve le procedure previste dall'art. 95/bis medesimo e dal relativo regolamento in ordine all'utilizzo e all'estinzione degli ordini di accreditamento emessi a tutto il 31 dicembre 1992.

#### **Art. 7 Revisione criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale**

omissis (7)

#### **Art. 8 Riorganizzazione ospedaliera pubblica e privata convenzionata.**

1. omissis (8)

2. omissis (9)

3. omissis (10)

4. omissis (11)

5. omissis (12)

6. I ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera sono tenuti ad un concorso giornaliero di partecipazione alla spesa, nella misura determinata con provvedimento della Giunta regionale.

#### **Art. 9 Ridefinizione rapporti ospedalità privata.**

1. In attesa dell'introduzione di sistemi di remunerazione per caso trattato o per raggruppamenti omogenei di diagnosi, il corrispettivo dovuto alle strutture private di ricovero viene determinato in via sperimentale ed a decorrere dall'1 marzo 1993, per trattamenti in regime di ricovero, compensati a diaria per giornata effettiva di ricovero, con predeterminazione delle giornate di degenza, che costituiscono tetto massimo della durata della degenza, da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria.

2. Le prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di degenza e di spedalizzazione diurna, nonché le prestazioni specialistiche, fruite in forma indiretta sono ammesse in via del tutto eccezionale, quando non altrimenti ottenibili tempestivamente e in forma adeguata in struttura pubblica o convenzionata, anche di altra Unità locale socio sanitaria della Regione.

3. La Giunta regionale annualmente delibera la misura omnicomprensiva dell'importo, a carico del fondo sanitario, del concorso finanziario sulle spese di degenza e assistenza medica riconosciute e regolarmente documentate, direttamente sostenute dall'avente diritto.

#### **Art. 10 Regolamentazione assistenza sanitaria specialistica.**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le Unità locali socio sanitarie provvedono a rideterminare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali convenzionate per assicurare i

livelli uniformi di assistenza. La rideterminazione del fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali è effettuata nel rispetto dei criteri di:

- a) massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni;
- b) dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati per un agevole accesso dell'utenza, anche in ragione della densità della popolazione;
- c) tempi massimi garantiti tra la richiesta, l'effettuazione e la refertazione delle prestazioni nonchè degli orari di apertura al pubblico, per appuntamenti, prestazioni e ritiro referti. <sup>(13)</sup>

2. Contestualmente le Unità locali socio sanitarie provvedono ad una revisione generale delle ore e dei turni degli specialisti ambulatoriali convenzionati ed in particolare nella specialità ove il ridimensionamento delle strutture comporta disponibilità di risorse di personale dipendente e propongono le ore di attività necessarie, da attribuirsi ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati, operanti nei poliambulatori territoriali, in funzione della tipologia delle prestazioni programmate.

3. Per l'anno 1993 non possono essere proposte, se non in casi eccezionali, attribuzione di turni ed ore di attività di detti medici specialisti ambulatoriali, anche se in sostituzione temporanea.

4. In attesa dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'instaurazione di nuovi rapporti di cui all'articolo 8, comma 5, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i rapporti di convenzione in atto, ai sensi degli articoli 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con medici specialistici, con istituzioni sanitarie private, gestite da persone fisiche e da società, disciplinati dagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con DPR 28 marzo 1987, n. 119 e n. 120 o comunque stipulate con istituzioni sanitarie private, con provvedimento dell'Unità locale socio sanitaria, per l'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, sono ridefiniti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'Unità locale socio sanitaria, per branche e prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità 7 novembre 1991, nel limite di un budget finanziario predeterminato. La rideterminazione del fabbisogno e la conseguente ridefinizione dei rapporti di convenzione, per le prestazioni di più ampia diffusione, potranno in via eccezionale, derogare al vincolo dato dalla lettera c) segnata a margine delle prestazioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1991. Analoga rideterminazione del fabbisogno e la conseguente ridefinizione dei rapporti di convenzione saranno attuati anche per le prestazioni ad alto contenuto tecnologico. <sup>(14)</sup>

4bis. Qualora, entro il 31 dicembre 1993, non si sia provveduto agli adempimenti previsti ai commi 1 e 4, le convenzioni decadono. <sup>(15)</sup>

**Art. 11 Norme in materia di assistenza medica di base e farmaceutica.**

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentite le associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, definisce le iniziative da adottare nei rapporti di convenzione con i medici di medicina generale e medici specialisti pediatri di libera scelta per l'introduzione di un budget di riferimento della spesa farmaceutica e per il monitoraggio delle spese indotte, nonché per la definizione di protocolli diagnosticoterapeutici di riferimento nei rapporti con i presidi dell'Unità locale socio sanitaria, ospedaliero e polispecialistico, e con i servizi territoriali.
2. Le Unità locali socio sanitarie provvedono al ridimensionamento del numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e notturna, sulla base della rilevazione dei dati statistici di attività e di costo in relazione ai parametri medi regionali e tenendo conto delle implicazioni operative e di attività conseguenti all'attivazione dei servizi di urgenza ed emergenza medica.
3. L'istituzione di servizi di assistenza medica ai turisti, è consentita previa autorizzazione dell'Unità locale socio sanitaria e a tariffe predeterminate dalla stessa solo prevedendo il pagamento delle prestazioni da parte degli utenti e senza aggravio alle Unità locali socio sanitarie.
4. (Comma coinvolto da rinvio governativo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
5. (Idem comma 4)
6. (Idem comma 4)
7. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità ed impartisce le direttive per la verifica ed i controlli sulle prestazioni protesiche e di assistenza integrativa.

**Art. 12 Istituzione dell'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità.**

1. E' istituito l'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in sanità, cui le Unità locali socio sanitarie devono fornire le informazioni secondo metodologie e indirizzi definiti con provvedimento della Giunta Regionale, a supporto di più efficienti ed efficaci scelte gestionali.
2. E' istituita inoltre una Commissione regionale per lo snellimento burocratico delle attività sanitarie con il compito di studiare e proporre modi organizzativi più agili, di facile accesso ai servizi, di loro migliore funzionalità, di taglio di inutili procedure burocratiche e di risparmio di risorse.

**Art. 13 Revisione compensi attività di controllo, vigilanza e di commissario ad acta**

1. La Giunta regionale, ai fini della qualificazione e della

razionalizzazione delle funzioni, dei compiti e delle spese connesse agli incarichi e alle attività di controllo, vigilanza, ispezione, nonché di commissario ad acta previste dalle leggi regionali vigenti, presenta al Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una specifica proposta di regolamentazione della funzione ispettiva.

**Art. 14 Ridefinizione tariffe attività libero professionale dei medici e dei veterinari.**

1. La quota spettante all'Amministrazione sulle prestazioni rese in attività libero professionale dai medici e dai veterinari delle Unità locali socio sanitarie, restando invariata la quota spettante ai medesimi, è raddoppiata.

**Art. 15 Fondo Sociale.**

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione Consiliare, modificazioni ai criteri di ripartizione del Fondo Sociale, di cui all'[art. 15](#) della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e ai paragrafi 6.1. e 6.2. del Piano Sociale Regionale (legge regionale 20 luglio 1989, n. 22).

**Art. 16 Modifica legge regionale 6 settembre 1991, n. 28.**

omissis <sup>(16)</sup>

**Art. 17 Concorso finanziario utenti servizi sociosanitari.**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad impartire ai Comuni direttive riguardanti le modalità e la misura del concorso finanziario degli utenti dei servizi sociosanitari, con particolare riferimento ai servizi domiciliari, a quelli diurni e residenziali.

**Art. 18 Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.**

omissis <sup>(17)</sup>

**Art. 19 Energia.**

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 "Contributi della Regione per la metanizzazione", la Giunta regionale è autorizzata a finanziare programmi di metanizzazione di cui all'art. 2 della medesima legge anche sotto forma di:  
omissis <sup>(18)</sup>

**Art. 20 Trasporti.**

omissis <sup>(19)</sup>

**Art. 21 Trasporto pubblico locale.**

omissis <sup>(20)</sup>

**Art. 22 Alienazione di beni immobili.**

omissis <sup>(21)</sup>

**Art. 23 Incentivazione turistico ricettiva.**

omissis <sup>(22)</sup>

**Art. 24 Piani urbanistici.**

1. Il termine di cui all'art. 14 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, è prorogato al 31 ottobre 1993. <sup>(23)</sup>

2. Entro il termine di cui al comma 1, i Comuni assegnatari di contributi ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, art. 12; [2 aprile 1985, n. 30](#), art. 15; [28 gennaio 1986, n. 5](#), artt. 6 e 7; [24 febbraio 1987, n. 6](#), art. 5; [6 settembre 1988, n. 43](#), art. 8, devono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata.

**Art. 25 Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge é dichiarata urgente ai sensi dell'[art. 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- 1 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- 2 () Tabella non riportata, vedi B.U.R. 9/1993
- 3 () La legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 è stata abrogata dall'art. 29 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 a sua volta abrogata dall'art. 4 comma 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 che ha soppresso i comitati regionali di controllo.
- 4 () Articolo abrogato da lett. b), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
- 5 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre gli articoli 24 e 27 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 finanziati dal presente articolo sono stati abrogati dall'art. 64, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
- 6 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- 7 () Articolo abrogato da articolo 53 legge regionale 14 settembre 1994, n. 55.
- 8 () Comma abrogato da comma 1 art. 68 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- 9 () Comma abrogato da comma 1 art. 68 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- 10 () Comma abrogato da comma 1 art. 68 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- 11 () Comma abrogato da comma 1 art. 68 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- 12 () Comma abrogato da comma 1 art. 68 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- 13 () Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.
- 14 () Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.
- 15 () Comma aggiunto dall'art. 10, comma 3 legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.
- 16 () Articolo abrogato da lett. a) comma 7 art. 26 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, a decorrere dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art. 26.
- 17 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 a sua volta abrogata

dall'art. 61 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 che ha ridisciplinato la materia.

- 18 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
- 19 () Articolo abrogato da comma 3 art. 13 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9.
- 20 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 50 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 che ha ridisciplinato la materia.
- 21 () Articolo abrogato da art. 6, comma 5, legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11, che ha dettato una nuova disciplina per la alienazione di beni immobili.
- 22 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
- 23 () Termine fissato al 30 giugno 1995 da art. 1 comma 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 54.